



# Comune di Vaglia

Provincia di Firenze

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 01.07.2015

### INDICE

- art. 1. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE.
- art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE.
- art. 3. PRINCIPI GENERALI.
- art. 4. COSTITUZIONE DI CONSORZI TRA UTENTI.
- art. 5. PROCEDIMENTI.
- art. 6. INIZIATIVA PUBBLICA.
- art. 7. INIZIATIVA PRIVATA.
- art. 8. MANUTENZIONE E CUSTODIA.
- art. 9. CONTRIBUTI.
- art. 10. CONTROLLO DEI LAVORI.
- art. 11. CONDIZIONI GENERALI.



## Comune di Vaglia

Provincia di Firenze

### art. 1. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE.

Si definiscono “*strade vicinali pubbliche o di uso pubblico*” le strade, ancorché di proprietà privata in comunione a più comproprietari frontisti, titolari di terreni o altri beni immobili confinanti con le stesse o dalle medesime serviti, soggette o sottoposte ad un diritto di pubblico transito.

Elemento fondamentale delle strade vicinali pubbliche è l’idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale, consistenti nella necessità dell’uso per garantire la circolazione per raggiungere edifici, luoghi o infrastrutture di interesse collettivo.

Ai fini dell’accertamento dell’uso pubblico di una strada potranno quindi essere, non determinanti, le risultanze catastali o l’inclusione della stessa o di tratti di essa nell’elenco delle strade pubbliche (avendo la classificazione un’efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva), bensì le condizioni effettive in cui si trova, tali a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato da una collettività di persone, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale, o di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico.

Si definiscono “*strade vicinali private*” o “*strade agrarie*” le strade di proprietà privata anche in comunione a più comproprietari frontisti che attraversano terreni privati, costituite per l’esclusivo uso dei fondi o delle proprietà servite.

### art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente regolamento si applica alle strade vicinali di uso pubblico.

### art. 3. PRINCIPI GENERALI.

Il presente regolamento si ispira all’attuazione dei seguenti principi generali:

- garantire la fruibilità delle *strade vicinali pubbliche*;
- promuovere il miglioramento delle *strade vicinali pubbliche*, attraverso interventi di manutenzione e/o contribuzione;
- riconoscere validità ai Consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, costituiti ai sensi del D.L.Lgt. n. 1446 del 1/09/18;
- provvedere alla classificazione e declassificazione delle strade (comma 5 art. 13 D.Lgs 285/92);
- curare ed aggiornare l’elenco delle *strade vicinali pubbliche* (comma 6 art. 13 D.Lgs 285/92).

### art. 4. COSTITUZIONE DI CONSORZI TRA UTENTI.

La costituzione di Consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle *strade vicinali di uso pubblico* ha natura obbligatoria (art.14 L. n. 126 del 12/02/58), ed è regolata dall’art. 2 del D.L. Lgt n. 1446 del 1/09/18 che ne stabilisce le modalità.



## Comune di Vaglia

Provincia di Firenze

Nel caso di strade vicinali soggette ad uso pubblico il Comune può procedere alla costituzione d'ufficio del Consorzio ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 1446/1918.

Il Presidente pro tempore del Consorzio assume la veste di unico referente dell'Amministrazione Comunale, in ordine a tutto quanto concerne la strada vicinale.

### art. 5. PROCEDIMENTI.

La classificazione e la declassificazione delle strade vicinali di uso pubblico, anche per tratti delimitati, deviazioni o aggiornamento dei tracciati è demandata al Comune nel rispetto del presente regolamento e delle norme vigenti in materia, il quale vi provvede con deliberazione del Consiglio Comunale, e può essere promossa sia su richiesta dei privati frontisti, che per iniziativa pubblica.

### art. 6. INIZIATIVA PUBBLICA.

Nel caso di classamenti o declassamenti di iniziativa pubblica, il Comune vi procede direttamente quando ricorrono i fondamenti giuridici del classamento, ovvero qualora si riscontri la cessazione dei principi dell'uso pubblico, così come definiti anche nell'art. 1) del presente regolamento, il Comune può provvedervi altresì in attuazione di previsioni di strumenti urbanistici, leggi e disposizioni in materia.

Il procedimento si attua tenuto conto, delle procedure di cui alla L. 241/1990, DPR 327/2001 e D.P.G.R. 41/R/2004, previa istruttoria dell'ufficio preposto con individuazione anche schematica dei tracciati interessati, della mappa e degli intestatari catastali.

La conclusione del procedimento sarà effettiva, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 495/92, a partire dal secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul BURT della corrispondente deliberazione del Consiglio Comunale.

### art. 7. INIZIATIVA PRIVATA.

Nel caso di classamenti o declassamenti di iniziativa privata, l'istanza può essere promossa a cura e spese dei frontisti, singoli o riuniti in consorzio, mediante presentazione di apposita domanda corredata da esaustivi elaborati grafici e letterali tali consentire l'individuazione dei tracciati da classificare o da dismettere, l'elenco delle proprietà interessate, i motivi della richiesta, il consenso esplicito dei frontisti, l'elenco sommario di eventuali lavori o opere necessarie all'attuazione di quanto richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria richiesta dall'ufficio comunale preposto al procedimento.

Il Consiglio Comunale delibera verificando i presupposti di cui al precedente art. 1). Qualora il classamento o declassamento, comporti l'esecuzione opere soggette a titolo abilitativo ai sensi della LR 65/2015, oppure di opere che incidono sui vincoli di zona, ovvero atti di aggiornamento catastale, la conclusione del procedimento sarà condizionata al positivo riscontro della regolare esecuzione dei lavori o degli atti stessi, da farsi a mezzo di verbale ricognitivo finale, anteriormente della pubblicazione sul BURT di cui all'articolo precedente.

In caso di spostamenti o rettifiche, la variazione del tracciato non dovrà risultare peggiorativa rispetto dello stato precedente.



## Comune di Vaglia

Provincia di Firenze

### art. 8. MANUTENZIONE E CUSTODIA.

Salvo quanto disposto dall'art. 14 della L. 126/1958 la manutenzione delle strade vicinali pubbliche spetta ai proprietari frontisti, a chi vanta servitù di passaggio, a chi ne faccia uso anche temporaneo da cui derivi un consumo notevole (art. 9 D.L. n. 1446/1918).

Di norma tutte le attività riguardanti sia la manutenzione ordinaria, che straordinaria o la eventuale costruzione o ricostruzione, rientrano tra le competenze dei Consorzi costituiti per lo scopo, il Comune partecipa alle spese ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 1446/1918 e con le modalità di cui al presente regolamento, nel limite delle risorse stanziato in bilancio.

### art. 9. CONTRIBUTI.

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, possono essere erogati contributi, in misura variabile da un quinto sino alla metà dell'importo netto della spesa.

Al di fuori delle modalità previste dall'art. 3 del D.L. n. 1446/19 ma nei limiti percentuali ivi previsti, per i tratti di viabilità dove è riscontrabile in modo oggettivo l'interesse pubblico, potranno essere ammesse a contributo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria promosse da singoli frontisti o gruppi di essi, anche non costituiti in Consorzio, ed individuati sulla base della partecipazione ad un bando pubblico annuale, che indicherà i criteri, le modalità di partecipazione e di formazione della graduatoria, le percentuali di contributo per singola tipologia, i controlli, le verifiche e le modalità di liquidazione.

L'Amministrazione comunale potrà contribuire anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato.

La quota parte spettante agli utenti frontisti potrà essere erogata anche mediante prestazione di giornate di lavoro in economia diretta o di determinate opere.

### art. 10. CONTROLLO DEI LAVORI.

I lavori, eseguiti dai Consorzi e/o dai frontisti beneficiari del contributo Comunale, dovranno essere realizzati in conformità alle norme e regolamenti vigenti e documentati con presentazione di fatture o altri documenti contabili attestanti la corretta esecuzione, le quantità, e l'ammontare economico, il Comune potrà effettuare anche in corso d'opera, tramite i propri organi di controllo, le verifiche ed i riscontri del caso.

### art. 11. CONDIZIONI GENERALI.

Il Comune esercita sulle strade vicinali pubbliche i poteri di cui al codice della strada, D.lgs 285/92 e relativo regolamento di attuazione.

Per quanto non compreso nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.